



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE : **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
di FONTANELLE-MANSUE'-PORTOBUFFOLE'**

verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno mercoledì 12.09.2019, alle ore 20.45, presso il Centro Polivalente a Basalghelle di Mansuè si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI di FONTANELLE-MANSUE'-PORTOBUFFOLE' " per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea c.re aus SEGATTO Roberto e quale Verbalizzante c.re aus. Tommasini Alessandro.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di 14 soci (in questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti), delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Verbalizzante

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
di FONTANELLE-MANSUE'-PORTOBUFFOLE'**

STATUTO

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI di FONTANELLE-MANSUE'-PORTOBUFFOLE'>>

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Vallonto,13 nel comune di Fontanelle (TV)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2
(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, **ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- Il supporto alle polizie locali e Forze di Polizia dello Stato ed altri enti ed Amministrazioni dello Stato per mansioni ausiliarie di regolazioni del traffico e soccorso.
- La segnalazioni alle Polizie Locali e Forze di Polizia dello Stato di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana nonché di disagio sociale.
- La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- Promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e solidarietà fra i Carabinieri in servizio e congedo e fra essi appartenenti alle altre Forze Armate e rispettive Associazioni;
- Tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma dei Carabinieri e alla memoria dei suoi eroici caduti;

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

(scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- d) Educazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazioni di attività culturali e formative rivolte alla promozione della sicurezza urbana, legalità e il sentimento di devozione alla Patria;
- Assistenza nei confronti delle classi sociali più deboli (es. portatori di handicap, anziani, emarginati, minori);
- Gite;
- Promozione ed organizzazione di attività volte alla sicurezza urbana alimentando fiducia e collaborazione attiva tra i Cittadini e le Forze di Polizia;
- Supporto operativo alle Polizie Locali e Forze di Polizia dello Stato ed altri enti ed amministrazioni dello Stato per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico soccorso e vigilanza;
- Le segnalazioni alle Polizie Locali e Forze di Polizia dello Stato ed altri enti ed amministrazioni dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana nonché di disagio sociale.
- Promozione attiva dei rapporti tra l'ODV, l'Arma dei Carabinieri, l'Associazione Nazionale Carabinieri e le altre associazioni d'Arma.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, mosse da spirito di solidarietà.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 120 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei

La quota sociale è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile

CLAUSOLA: in caso di mancato pagamento della quota associativa il socio è escluso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo. In caso di mancato pagamento della quota associativa il socio si considera receduto.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro tale decisione il socio escluso ha diritto di appello all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'associato può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Gli organi dell'organizzazione:

- **Assemblea degli associati**
- **Organo di Amministrazione**
- **Presidente**
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

I componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale ove previsto. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti dell'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza e contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita - divulgata a recapito risultante dal libro degli associati e /o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Alle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o il loro scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- Approva il bilancio di esercizio (Consuntivo e Preventivo) e l'eventuale bilancio sociale quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni e responsabilità nei loro confronti;
- in caso di appello da parte dell'interessato, delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

- L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà + 1 degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche degli associati.

Durata in carica per n.5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione,
- Attua la deliberazione dell'assemblea,

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

- Predisporre il bilancio di esercizio (Consuntivo e Preventivo) e, se previsto, il bilancio sociale li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Predisporre tutti gli elementi utili nell'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte al registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione che cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo l'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti.

Art. 17 (Segretario)

L'organo di amministrazione nomina fra i soci il Segretario. Il Segretario non fa parte dell'organo di amministrazione, di conseguenza partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Il Segretario:

- Predisporre lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione.
- Predisporre lo schema di bilancio preventivo, che sottopone all'organo di amministrazione.
- Coadiuvare l'organo di amministrazione nella tenuta dei registri;
- Provvedere alla tenuta della contabilità dell'organizzazione.
- Provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni dell'organo di Amministrazione e dell'Assemblea.

Dura in carica quanto l'organo di Amministrazione.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 120 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio Consuntivo e Preventivo è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno mentre il bilancio Preventivo rimane agli atti. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi **ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.**

ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



PRESENZA SOCI

prog	Nominativo	nato a	il	residente a	Via/Piazza	firma
1	BELLET Mauro	Brugnera (PN)	27/07/1960	Brugnera (PN)	Via I. Santarossa, 9	<i>Bellet Mauro</i>
2	CALDERAN Gianfranco	Torino (TO)	16/02/1954	Mansuè (TV)	Vizzola, 9	<i>ASSENTE</i>
3	CANCELLIER Francesco	Vazzola (TV)	22/07/1945	Fontanelle (TV)	Via dei Carabinieri, 23/2	<i>ASSENTE</i>
4	CANCIAN Graziano	Mansuè (TV)	22/08/1960	Brugnera (PN)	Riz, 23	<i>ASSENTE</i>
5	CELANT Giorgio	Pordenone (PN)	08/10/1953	Mansuè (TV)	Monticano, 9	<i>ASSENTE</i>
6	CEOTTO Milca	Vazzola (TV)	05/08/1948	Fontanelle (TV)	Via dei Carabinieri, 23/2	<i>ASSENTE</i>
7	CESCON Michele	Altana (Germania)	09/09/1971	Oderzo (TV)	Montegrappa, 17/5	<i>ASSENTE</i>
8	CESTER Davino	Fontanell (TV)	04/11/1956	Fontanell (TV)	Via Soler, 8	<i>ASSENTE</i>
9	COLUSSI Tiziano	Oderzo (TV)	02/12/1975	Oderzo (TV)	V.le San Pio X, 3/7	<i>ASSENTE</i>
10	DEL NEGRO Nicola	Trinitapoli (FG)	26/05/1961	Mansuè (TV)	Papa Luciani, 86	<i>ASSENTE</i>
11	FRANCESCHET Renzo	Mansuè (TV)	11/08/1956	Mansuè (TV)	Via Antonio Meucci, 8/4	<i>ASSENTE</i>
12	LION Gianpaolo	Toronto (Canada)	20/07/1969	Mansuè (TV)	P.zza San Tiziano, 4/3	<i>ASSENTE</i>
13	MARCON Edi	Mansuè (TV)	19/07/1961	Mansuè (TV)	Don Luigi Naibo, 18	<i>ASSENTE</i>
14	MIGOTTO Rolando	Oderzo (TV)	27/11/1951	Oderzo (TV)	Quartier G. Marconi, 15	<i>ASSENTE</i>
15	MONTAGNER Pietro	Asti (AT)	23/09/1983	Gorgo al Monticano (TV)	Delle Basse, 10	<i>ASSENTE</i>
16	MORO Luigi	Portobuffolè (TV)	22/12/1953	Portobuffolè (TV)	piazza VI Novembre, 8	<i>ASSENTE</i>
17	PRESOTTO Marino	Conegliano (TV)	19/09/1976	Budoia (PN)	A. Cardazzo, 5/A	<i>ASSENTE</i>
18	RIVALETTO Giuliano	Oderzo (TV)	22/02/1965	Fontanelle (TV)	Via Campati, 80	<i>ASSENTE</i>
19	ROMAN Mario	Oderzo (TV)	15/08/1942	Piavon di Oderzo (TV)	Via Valentigo di Sotto, 5	<i>ASSENTE</i>
20	RUI Albino	Conegliano (TV)	17/02/1970	Fontanelle (TV)	Roma, 287/7	<i>ASSENTE</i>
21	SCARPA Giandomenico	Motta di L.za (TV)	25/06/1973	Mansuè (TV)	Via Villalunga, 38	<i>ASSENTE</i>
22	SEGATTO Roberto	Sacile (PN)	23/11/1960	Mansuè (TV)	Don Luigi Naibo, 18	<i>ASSENTE</i>
23	SIRACUSA Domenico	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	22/04/1947	Quinto di Treviso (TV)	Don Minzoni, 23	<i>ASSENTE</i>
24	SPADOTTO Achille	Mansuè (TV)	29/07/1959	Mansuè (TV)	Via San Giorgio, 38	<i>ASSENTE</i>
25	SPADOTTO Eva	Conegliano (TV)	08/02/1981	Mansuè (TV)	Via Don Luigi Naibo, 5/2	<i>ASSENTE</i>
26	TOMMASINI Alessandro	Motta di L.za (TV)	23/06/1971	Mansuè (TV)	Calate, 14	<i>ASSENTE</i>
27	TREVISAN Graziano	Pordenone (PN)	08/09/1964	Mansuè (TV)	San Giorgio, 36	<i>ASSENTE</i>



REGISTRATO A CONEGLIANO addì 15.01.2020
al n. 111 serie III Riscossi € 1
(Euro) ATTO GIUNTE



L'ASSISTENTE
Stefano ~~perotto~~

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zaffano